

STATUTO

PER

SANT'AGAPITO

PROV. ISERNIA

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale

n. 20 del 26 / 06 / 2001

Art. 38 Incarichi a contratto

TITOLO III° - Servizi

Art. 39 Forme di gestione

Art. 40 Gestione in economia

Art. 41 Azienda speciale

Art. 42 Istituzioni

Art. 43 Il Consiglio di Amministrazione

Art. 44 Il Presidente

Art. 45 Il Direttore

Art. 46 Nomine, designazioni e revoche rappresentanti dell'Ente presso Enti, Aziende e Istituzioni

Art. 47 Società a prevalente capitale locale o senza vincolo della proprietà pubblica maggioritaria. Società di trasformazione urbana

Art. 48 Gestione associata dei servizi e delle funzioni - Contratti di sponsorizzazione, accordi di collaborazione, convenzioni

TITOLO IV° - Controllo Interno

Art. 49 Principi e criteri

Art. 50 Revisore del conto

Art. 51 Difensore civico

Art. 52 Il controllo di gestione

PARTE II^ - ORDINAMENTO FUNZIONALE

TITOLO I° - Organizzazione territoriale e forme associative

Art. 53 Principio di cooperazione

Art. 54 Convenzioni

Art. 55 Consorzi

Art. 56 Unione di Comuni

Art. 57 Accordi di programma

TITOLO II° - Partecipazione popolare

Art. 58 Partecipazione

Capo I° - Iniziativa politica ed amministrativa

Art. 59 Interventi nel procedimento amministrativo

Art. 60 Istanze

Art. 61 Petizioni

Art. 62 Proposte

Art. 63 Referendum

Capo II° - Associazionismo e partecipazione

Art. 64 Principi generali

Art. 65 Associazioni

Art. 66 Volontariato

Art. 67 Organismi di partecipazione

- Art. 68 Incentivazione
- Art. 69 Partecipazione alle commissioni
- Art. 70 Diritto di accesso
- Art. 71 Diritto di informazione
- Art. 72 Circolazione delle informazioni

TITOLO III° - Disposizioni diverse

- Art. 73 Iniziativa per mutamento delle circoscrizioni provinciali
- Art. 74 Pareri obbligatori - Conferenza di servizi

TITOLO IV - Azione popolare e delle Associazioni di Protezione Ambientale

- Art. 75 Azione popolare e delle Associazioni di Protezione Ambientale

TITOLO V - Funzione normativa

- Art. 76 Statuto
- Art. 77 Regolamenti
- Art. 78 Norme transitorie e finali

PARTE I

Art. 1 - Principi fondamentali

1. La Comunità di SANT'AGAPITO è Ente autonomo locale il quale ha la rappresentatività generale della propria Comunità, della quale cura gli interessi e promuove lo sviluppo, secondo i principi della Costituzione e della Legge dello Stato. In particolare ha autonomia statutaria, normativa, organizzativa e amministrativa, nonché autonomia impositiva e finanziaria nell'ambito del proprio Statuto, dei propri regolamenti, e delle leggi di coordinamento della finanza pubblica.
2. L'autogoverno della Comunità si realizza con i poteri e gli istituti di cui al presente Statuto.

Art. 2 - Finalità

1. Il Comune assume il proprio patrimonio storico e culturale, del quale si considera e si fa custode.
2. Il Comune promuove lo sviluppo ed il progresso civile, sociale ed economico della propria Comunità ispirandosi ai principi della Costituzione della Repubblica Italiana.
3. Il Comune persegue la collaborazione e la cooperazione con tutti i soggetti pubblici e privati e promuove la partecipazione dei Cittadini, delle forze sociali, e delle forze economiche e sindacali all'amministrazione.
4. Il Comune di SANT'AGAPITO considera primaria ed irrinunciabile la funzione di controllo e vigilanza sul patrimonio pubblico e provvede a porre in essere la stessa mediante un rigoroso controllo degli altri Enti che vi intervengono. In tal senso organizza ed aggiorna la carta del patrimonio pubblico ed assume ogni iniziativa atta a riportare al pieno uso e finalità pubblica ogni bene patrimoniale e demaniale, distolto da tale fine negli anni o illecitamente sottratto al godimento di tutti i cittadini.
5. Il Comune ispira la propria azione ai seguenti criteri e principi:
 - a) democrazia, partecipazione, trasparenza, efficienza, efficacia, economicità e semplicità delle procedure;
 - b) superamento degli squilibri economici, sociali e territoriali esistenti nel proprio ambito;
 - c) promozione della presenza di entrambi i sessi nelle giunte e negli organi collegiali del Comune, nonché degli Enti, Aziende ed istituzioni da esso dipendenti, in particolare prevedendo, al fine di assicurare condizioni di pari opportunità tra uomo e donna, che:
 - qualora vengano nominati componenti della giunta municipale cittadini non facenti parte del Consiglio Comunale, il 50 % degli stessi dovrà essere scelto tra persone di sesso femminile, fermo restando il possesso dei requisiti di compatibilità e di eleggibilità alla carica di consigliere da comprovarsi con idonea documentazione;
 - qualora dal Consiglio vengano nominate commissioni diverse da quelle di cui all'art. 12 del presente Statuto, il 50% dei

/ 2000;

- accordi di collaborazione per lo svolgimento di attività di interesse comune e per iniziative territorialmente omogenee, con il ricorso agli strumenti della convenzione ex art. 30 del decreto legislativo n. 267 / 2000 e / o dell'accordo di programma di cui all'art. 34 del decreto medesimo, e comunque sempre con riferimento alla normativa tempo per tempo vigente ;
- accordo di programma per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata di Comuni, di province e regioni, di amministrazioni statali e di altri soggetti pubblici, o comunque di due o più tra i soggetti predetti;
- patti territoriali, contratti d'area e contratti di programma (legge n. 662 del 23.12.96, art.2, commi 203, 209, e 214, e comunque con riferimento alla normativa tempo per tempo vigente) per l'attuazione di programmi di interventi integrati nei settori dell'industria, agro - industria, agricoltura, ecc....

Art. 4 - Territorio e sede comunale

1. Il territorio del Comune si estende per Kmq 15,81 (quindici e ottantuno) e confina con i territori dei Comuni di Macchia d'Isernia, Isernia, Longano e Monteroduni.
2. Il Palazzo civico, sede comunale, è ubicato nel centro urbano di SANT'AGAPITO che è il capoluogo.
3. Le adunanze degli organi elettivi collegiali si svolgono nella sede comunale. In caso del tutto eccezionale e per particolari esigenze, il Consiglio può riunirsi anche in luoghi diversi dalla propria sede.
4. La modifica dell'ubicazione della sede comunale può essere disposta dal Consiglio.

Art. 5 - Albo pretorio

1. Il Consiglio Comunale individua nel palazzo civico apposito spazio da destinare ad "Albo Pretorio", per la pubblicazione degli atti ed avvisi previsti dalla Legge, dallo Statuto e dai Regolamenti.
2. La pubblicazione deve garantire l'accessibilità, l'integrità e la facilità di lettura.
3. Il Segretario Comunale cura l'affissione degli atti di cui al primo comma avvalendosi di un messo comunale, e su attestazione di questo, ne certifica l'avvenuta pubblicazione.

Art. 6 - Stemma e gonfalone

1. Il Comune negli atti e nel sigillo si identifica con il nome: SANT'AGAPITO.
2. Nelle cerimonie e nelle altre pubbliche ricorrenze, accompagnato dal Sindaco, si può esibire il gonfalone comunale.
3. Lo stemma del Comune di SANT'AGAPITO è costituito come appresso

del rendiconto di gestione dell'esercizio precedente.

2. Il Consiglio è convocato dal Sindaco che formula l'Ordine del giorno e ne presiede i lavori, secondo le norme di Legge e del Regolamento per il funzionamento del Consiglio tempo per tempo vigenti.

3. La prima convocazione del Consiglio immediatamente successiva alle elezioni comunali è effettuata, entro dieci giorni dalla proclamazione degli eletti, dal Sindaco neoeletto che assume la presidenza della Seduta; l'adunanza dovrà tenersi entro il termine perentorio di dieci giorni dalla convocazione ed in essa vengono posti in essere i seguenti adempimenti:

a) convalida degli Eletti;

b) giuramento del Sindaco;

c) comunicazione del Sindaco della nomina della Giunta municipale e del vice Sindaco;

d) indirizzi generali di governo, che vengono discussi ed approvati in apposito documento in attesa che vengano presentate al Consiglio le Linee Programmatiche di Mandato di cui al successivo articolo 11.

e) elezione della commissione elettorale comunale.

La seduta è pubblica e la votazione è palese. Alla seduta partecipano i consiglieri comunali delle cui cause ostate si discute.

4. In tale seduta il Consiglio procede alla surroga dei Consiglieri per i quali non possa procedersi alla convalida.

5. Ove sia il Sindaco a non possedere i requisiti per la convalida dovrà essere rinnovata la tornata elettorale.

6. Nella stessa seduta, inoltre, a seguito della comunicazione da parte del Sindaco dell'avvenuta nomina dei Componenti della Giunta, il Consiglio prende atto della sussistenza dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità alla carica di Consigliere in capo agli Assessori eventualmente nominati tra Cittadini non facenti parte del Consiglio stesso. In caso di inosservanza da parte del Sindaco neoeletto dell'obbligo di convocazione della seduta consiliare dopo la proclamazione degli Eletti nel termine di cui al precedente comma 3°, vi provvede in via sostitutiva il Prefetto.

7. Il Consiglio provvede, altresì, durante la consiliatura, nei casi, nelle forme e con le modalità stabilite dalla Legge, alle surrogazioni di Consiglieri che si rendessero necessarie.

Art. 11 - Linee programmatiche di mandato

1. Entro il termine di 45 giorni, decorrenti dalla data del suo insediamento, sono presentate al Consiglio, da parte del Sindaco, sentita la giunta, le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare durante il mandato amministrativo.

2. Ciascun consigliere comunale ha il diritto di intervenire nella definizione delle linee programmatiche, proponendo le integrazioni, gli adeguamenti e le modifiche, mediante presentazione di appositi emendamenti.

3. Gli emendamenti sono presentati, in forma scritta, al Sindaco,

Art. 13 - **Consiglieri**

1. La posizione giuridica e lo status dei Consiglieri sono regolati dalla Legge; essi rappresentano l'intera Comunità alla quale costantemente rispondono.
2. Consigliere anziano e' il Consigliere Comunale che ha riportato, al momento dell'elezione, la più alta cifra individuale, tra voti di lista e voti individuali, tra gli Eletti, con esclusione, oltre che del Sindaco, anche dei Candidati alla carica di Sindaco risultati non eletti. In caso di parità prevale quello più anziano di età.
3. Le dimissioni dalla carica di Consigliere, sono presentate dal Consigliere medesimo al Consiglio. Esse sono disciplinate dalla Legge, tempo per tempo vigente.
4. Si decade dalla carica di Consigliere Comunale per il verificarsi di uno degli impedimenti, delle incompatibilità o delle incapacità contemplate dalla Legge.
- 4 Bis. Sono altresì dichiarati decaduti dalla carica di consigliere comunale quei consiglieri che non siano intervenuti, senza giustificato motivo, ad una sessione ordinaria del Consiglio, ovvero a tre sessioni consecutive straordinarie e / o straordinarie urgenti dello stesso. La dichiarazione avviene a mezzo di deliberazione del Consiglio. A tale riguardo il Sindaco, a seguito dell'avvenuto accertamento dell'assenza maturata da parte del consigliere interessato, provvede con comunicazione scritta, ai sensi dell'art.7 della legge n.241/1990, a comunicargli l'avvio del procedimento amministrativo. Il consigliere ha facoltà di far valere le cause giustificative delle assenze, nonché a fornire al Sindaco eventuali documenti probatori, entro il termine indicato nella comunicazione scritta, che comunque non può essere inferiore a giorni 20, decorrenti dalla data di ricevimento. Scaduto quest'ultimo termine, il consiglio esamina e infine delibera, tenuto adeguatamente conto delle cause giustificative presentate da parte del consigliere interessato.
5. La decadenza, che viene pronunciata dal Consiglio Comunale, può essere promossa d'ufficio oppure dal Prefetto.
6. Il Consiglio comunale definisce gli indirizzi per la nomina dei Rappresentati del Comune presso gli Enti, Aziende ed Istituzioni.
7. Nei casi espressamente previsti dalla Legge dello Stato o della Regione il Consiglio nomina direttamente i propri rappresentanti presso Enti, Aziende ed Istituzioni. Per quel che concerne la nomina dei rappresentanti del Comune presso il Consiglio generale della Comunità Montana territorialmente competente, il Consiglio Comunale provvede ad eleggerli col sistema del voto limitato, garantendo la rappresentanza e l'autodeterminazione della minoranza, con adeguamento alla normativa regionale eventualmente vigente in materia.
8. Il Consiglio Comunale definisce, altresì, i criteri e gli indirizzi per le designazioni e per le nomine di competenza della

propria attività ai principi della collegialità, della trasparenza e dell'efficacia.

2. Compie tutti gli atti concreti che rientrano nelle funzioni degli organi di governo, che non siano riservati dalla legge al Consiglio e che non ricadano nelle competenze, previste dalle leggi e dallo Statuto, del Sindaco o degli organi di decentramento. Collabora col Sindaco nell'attuazione degli indirizzi generali formulati dal Consiglio. Riferisce annualmente al Consiglio medesimo sulla propria attività, e svolge attività propositiva e di impulso nei confronti dello stesso.

3. Può sottoporre al controllo preventivo di legittimità dell'Organo Regionale di Controllo ogni altra deliberazione dell'Ente, oltre a quelle già individuate dalla legge. All'uopo adotta apposita deliberazione entro il decimo giorno dall'affissione degli atti all'albo pretorio.

4. Esamina collegialmente gli argomenti da proporre al Consiglio Comunale.

5. Avendo l'Ente una popolazione inferiore ai 3.000 abitanti, la giunta, fatta salva l'ipotesi di cui all'art. 97, c. 4, lettera d), del D. L.vo n. 267 / 2000, qualora riscontri e dimostri la mancanza non rimediabile di figure professionali idonee nell'ambito dei dipendenti, anche al fine di operare un contenimento della spesa, può adottare disposizioni regolamentari organizzative, se necessario anche in deroga a quanto previsto all'art. 3, commi 2, 3, e 4, del D. L.vo n. 29 / 93, e all'art. 107 del precitato D. L.vo n. 267 / 2000, attribuendo ai componenti dell'organo esecutivo la responsabilità degli uffici e dei servizi e il potere di adottare atti anche di natura tecnica gestionale. Il contenimento della spesa deve essere documentato ogni anno, con apposita deliberazione, in sede di approvazione del bilancio.

Art. 17 - Nomina e prerogative

1. La Giunta è nominata dal Sindaco, che ne dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva alla elezione unitamente alla proposta degli indirizzi generali di governo.

2. I componenti della Giunta possono essere nominati anche tra Cittadini non facenti parte del Consiglio, purché in possesso dei requisiti di compatibilità e di eleggibilità alla carica di Consigliere comprovati da idonea documentazione. Nel caso di esercizio di detta facoltà ricorre l'osservanza della norma di cui all'art. 2, c.5, lettera c), del presente Statuto, per quel che concerne la presenza delle donne.

3. Le cause di ineleggibilità ed incompatibilità, la posizione giuridica, lo status dei Componenti l'Organo e gli istituti della decadenza e della revoca sono disciplinati dalla Legge.

4. Oltre ai casi di incompatibilità previsti al comma 3, non possono contemporaneamente far parte della Giunta il coniuge, gli ascendenti ed i discendenti, l'adottante e l'adottato, i parenti e gli affini, fino al terzo grado, del Sindaco. Gli stessi non possono essere, altresì, nominati quali rappresentanti del Comune.

5. Il Sindaco e gli Assessori, esclusi i casi di dimissioni

mezzi, le funzioni delegate dalla Provincia, dalla Regione e dallo Stato quanto le stesse non siano espressamente attribuite dalla Legge, dallo Statuto o dai Regolamenti ad altro Organo od Ufficio;

g) approva il regolamento sull'ordinamento degli uffici, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio, la pianta organica, il regolamento dei concorsi e delle assunzioni, e tutti gli atti che discendono dalla contrattazione collettiva nazionale e integrativa decentrata, fatta salva la materia riservata alla competenza del Segretario, del Direttore Generale e/o dei Funzionari apicali con poteri dirigenziali;

h) riferisce annualmente al Consiglio sulle proprie attività e sull'attuazione dei programmi;

i) determina le aliquote dei tributi e le tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi erogati dall'Ente, nell'ambito della disciplina generale formulata dal Consiglio. Elabora e propone al Consiglio i criteri per la determinazione di quelle nuove;

l) approva il P.E.G. su proposta del segretario comunale o del direttore generale, se nominato;

3. La Giunta, altresì, nell'esercizio di attribuzioni organizzatorie:

a) decide in ordine a controversie di competenze funzionali che sorgessero fra gli Organi Gestionali dell'ente;

b) determina i misuratori ed i modelli di rilevazione del controllo interno di gestione, sentiti i Revisori del Conto.

c) la giunta e gli assessori possono emanare direttive destinate ai Responsabili con funzioni di dirigenza, in ordine ai criteri da seguire per il miglior conseguimento degli obiettivi assegnati. Dette direttive non sono vincolanti, ma la loro inosservanza, in caso di mancato o parziale conseguimento dell'obiettivo, sarà valutata in sede di controllo della gestione.

4. La giunta può infine ricorrere alle misure organizzative e gestionali di cui al comma 5 del precedente articolo 16, pur sempre con le modalità e in presenza delle condizioni previste dalla legge.

Art. 21 - Deliberazioni degli Organi Collegiali

1. Gli Organi Collegiali deliberano validamente con l'intervento della metà dei componenti assegnati ed a maggioranza dei voti favorevoli sui contrari, salvo maggioranze speciali previste espressamente dalle Leggi o dallo Statuto e dai Regolamenti, purchè sussista il numero minimo per la sopravvivenza del Collegio.

1 bis. Per quel che concerne il Consiglio Comunale, nell'adunanza di seconda convocazione le deliberazioni sono valide purchè intervenga almeno un terzo dei consiglieri assegnati, vale a dire almeno 4 (quattro) membri per il Comune di SANT'AGAPITO, essendo dodici il numero di quelli attribuiti dalla legge, senza computare a tal fine il Sindaco.

2. Tutte le deliberazioni sono assunte, di regola, con votazione palese. Sono da assumere a scrutinio segreto le deliberazioni

2. Ha competenza e poteri di indirizzo, di vigilanza e controllo dell'attività degli Assessori e delle strutture gestionali - esecutive.

3. La Legge disciplina le modalità per l'elezione, i casi di incompatibilità e di ineleggibilità all'ufficio di Sindaco, il suo status e le cause di cessazione della carica pubblica.

4. Al Sindaco, oltre alle competenze di Legge, sono assegnate dal presente Statuto e dai Regolamenti attribuzioni quale organo di amministrazione e di vigilanza, nonché poteri di auto-organizzazione delle competenze connesse all'Ufficio.

Art. 24 - Attribuzioni di amministrazione

1. Il Sindaco

a) ha la rappresentanza generale dell'Ente;

in particolare spetta al Sindaco anche la rappresentanza legale in sede processuale dell'Ente, ed all'uopo vengono fissate le seguenti procedure e modalità da seguirsi per la eventuale costituzione in giudizio dell'Ente medesimo:

- relazione, sul problema, da parte del responsabile del servizio con funzioni di dirigenza e del segretario comunale in ordine alla ricorrenza delle ragioni che facciano ritenere la necessità di costituzione in giudizio dell'Ente;

- esame della relazione del responsabile del servizio e del segretario da parte della giunta municipale con adozione di specifico atto giuntale che deliberi in ordine alla relazione e alla eventuale costituzione in giudizio, con contestuale individuazione, se necessaria, del difensore cui affidare l'assistenza legale;

- competenza del sindaco per il conferimento della procura alle liti al difensore individuato dalla giunta municipale;

b) ha la direzione unitaria ed il coordinamento dell'attività politico - amministrativa del Comune;

c) coordina l'attività dei singoli Assessori;

d) può sospendere le direttive adottate dagli assessori.

e) impartisce direttive al Segretario Comunale in ordine agli indirizzi funzionali e di vigilanza sull'intera gestione amministrativa di tutti gli uffici e servizi;

f) (soppressa)

g) promuove ed assume iniziative per concludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge;

h) può concludere accordi con i soggetti interessati al fine di determinare il contenuto discrezionale del provvedimento finale;

i) convoca i comizi per i referendum consultivi;

l) ha potere di ordinanza limitatamente ai casi espressamente previsti dalla legge;

m) assegna gli alloggi di edilizia residenziale pubblica;

n) adotta, di concerto con la giunta municipale, i provvedimenti concernenti il Personale che si rendano necessari a seguito degli esiti del controllo di gestione.

o) determina gli orari di apertura al pubblico dei servizi e degli esercizi commerciali;

Art. 26 - Attribuzioni di organizzazione

1. Il Sindaco:

- a) stabilisce gli argomenti all'ordine del giorno delle sedute e dispone la convocazione del Consiglio Comunale e lo presiede ai sensi del Regolamento. Quando la richiesta è formulata da 1/5 dei consiglieri, provvede alla convocazione;
- b) convoca e presiede la conferenza dei Capigruppo Consiliari, secondo la disciplina regolamentare;
- c) esercita i poteri di polizia nelle adunanze consiliari e negli organismi pubblici di partecipazione popolare che siano da lui presiedute, nei limiti previsti dalle Leggi;
- d) propone argomenti da trattare e dispone con atto formale od informale la convocazione della Giunta e la presiede;
- e) ha il potere di delega generale o parziale delle sue competenze ed attribuzioni ad uno o più Assessori;
- f) delega ad Assessori la sottoscrizione di particolari specifici atti non rientranti nelle attribuzioni delegate;
- g) riceve le interrogazioni e le mozioni da sottoporre al Consiglio;

Art. 27 - Vicesindaco

1. Il Vicesindaco e' l'Assessore che riceve dal Sindaco delega generale per l'esercizio di tutte le sue funzioni in caso di assenza o impedimento.
2. Gli Assessori, in caso di assenza o impedimento del Vicesindaco, esercitano le funzioni sostitutive del Sindaco secondo l'ordine di anzianità, dato dall'età.
3. Delle deleghe rilasciate al Vicesindaco ed agli Assessori deve essere fatta comunicazione al Consiglio ed agli Organi previsti dalla Legge.

TITOLO II - ORGANI BUROCRATICI ED UFFICI

Capo I - Segretario comunale

Art. 28 - Principi e criteri fondamentali di gestione

1. Il Segretario Comunale è nominato dal Sindaco , da cui dipende funzionalmente, ed è scelto dall'apposito Albo.
2. L'attività gestionale dell'Ente, nel rispetto del principio della distinzione fra funzione politica di indirizzo e controllo e funzione di gestione amministrativa, può essere affidata al Segretario Comunale che l'esercita avvalendosi degli uffici, in base agli indirizzi del Consiglio , in attuazione delle direttive della Giunta e del Sindaco, dal quale dipende funzionalmente, e con l'osservanza dei criteri dettati dal presente Statuto e dai Regolamenti.
3. Il Segretario Comunale nel rispetto della Legge e del C.C.N.L. , che ne disciplinano stato giuridico, ruolo e funzioni, è l'organo

tecnico e giuridico al Consiglio, alla Giunta, al Sindaco, agli Assessori ed ai singoli Consiglieri.

3. Esplica e sottoscrive i pareri previsti dalla Legge, dallo Statuto e dai Regolamenti sulle proposte di provvedimenti deliberativi nel caso in cui l'Ente non abbia i responsabili dei servizi ai quali siano state attribuite dal Sindaco le funzioni di dirigenza, oppure nel caso in cui dette figure non risultino in servizio per una qualunque causa;

4. Formula e sottoscrive il parere di conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo Statuto e ai regolamenti per quel che concerne le proposte di provvedimenti deliberativi della Giunta e del Consiglio.

Art. 31 - Attribuzioni di sovrintendenza, Direzione - Coordinamento

1. Il Segretario Comunale esercita funzioni di impulso, coordinamento, direzione e controllo nei confronti degli uffici e del personale.

2. Autorizza le missioni, i congedi ed i permessi del personale, con l'osservanza delle norme vigenti e del Regolamento.

3. Adotta provvedimenti di mobilità interna con l'osservanza delle modalità previste negli accordi in materia, sentita la Giunta.

4. Esercita il potere sostitutivo nei casi di accertata inefficienza degli Uffici o di singoli Funzionari.

5. Solleva contestazioni di addebiti;

6. Di concerto con i responsabili con funzioni di dirigenza, autorizza le prestazioni di lavoro straordinario nei limiti previsti dai contratti collettivi nazionali di lavoro, nonché formula i progetti di lavoro che dovessero rendersi necessari per il conseguimento o il miglior conseguimento di determinati obiettivi gestionali. I progetti di lavoro devono essere sottoposti all'esame della giunta municipale.

7. Può essere individuato come Ufficio competente per i procedimenti disciplinari (art. 58, c.4, del D. L.vo n. 29 / 93).

Art. 32 - Attribuzioni di legalità e garanzia

1. Il Segretario, con funzioni consultive, referenti e di assistenza, e altresì rendendo il parere di cui all'art. 30, c. 4, partecipa alle sedute degli Organi Collegiali e ne cura la verbalizzazione. Sottoscrive i relativi verbali unitamente al Sindaco e, per le deliberazioni del Consiglio, anche unitamente al Consigliere Anziano.

2. Riceve dai Consiglieri le richieste di trasmissione delle deliberazioni della Giunta da sottoporsi al controllo eventuale.

3. Riceve l'atto di dimissioni del Sindaco, le proposte di revoca e la mozione di sfiducia.

4. Cura la trasmissione degli atti deliberativi all'Organo di controllo e ne attesta, su dichiarazione del messo comunale, l'avvenuta pubblicazione all'Albo e l'esecutività di provvedimenti ed atti dell'Ente.

ai C.C.N.L. ed al Regolamento di organizzazione degli Uffici e dei Servizi, sulla base della distinzione tra funzione politica e di controllo attribuita al Consiglio Comunale, al Sindaco e alla Giunta, e funzione di gestione amministrativa attribuita al direttore generale, se nominato, al segretario comunale, in caso di affidamento della funzione da parte del Sindaco e comunque nei casi previsti dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti, e ai responsabili degli uffici e dei servizi.

Gli uffici sono organizzati secondo i principi di autonomia, trasparenza ed efficienza e criteri di funzionalità, economicità di gestione e flessibilità della struttura.

I servizi e gli uffici operano sulla base dell'individuazione delle esigenze dei cittadini, adeguando costantemente la propria azione amministrativa e i servizi offerti, verificandone la rispondenza ai bisogni e l'economicità.

Gli orari dei servizi aperti al pubblico vengono fissati per il miglior soddisfacimento delle esigenze dei cittadini.

3. Il Regolamento disciplina in particolare:

- a)- struttura organizzativa-funzionale;
- b)- dotazione organica;
- c)- modalità di assunzione e cessazione dal servizio;
- d)- diritti, doveri e sanzioni;
- e)- modalità organizzative per i procedimenti disciplinari;
- f)- trattamento economico.

Art. 37.-Funzionari Apicali con poteri dirigenziali

1. L'attribuzione al direttore generale, se nominato, o al segretario comunale, se incaricato, e ai Funzionari Apicali con poteri dirigenziali di responsabilità gestionali per l'attuazione degli obiettivi fissati dagli Organi dell'Ente viene disciplinata dalla Legge nonché dal Regolamento sulla organizzazione strutturale ed il funzionamento degli Uffici e dei Servizi.

Ai fini del perseguimento degli obiettivi assegnati, i funzionari precitati hanno il compito di definire, congruamente con i fini istituzionali, gli obiettivi più operativi e la gestione amministrativa, tecnica e contabile secondo principi di professionalità e responsabilità.

2. Spettano ai Funzionari Apicali con poteri dirigenziali tutti i compiti, compresa l'adozione di atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno, che la Legge o il presente Statuto non riservino espressamente agli Organi di governo dell'Ente e/o al Segretario.

3. In particolare, secondo i rispettivi profili professionali, spettano ad essi la redazione e sottoscrizione dei pareri previsti dalla Legge sulle proposte di provvedimenti deliberativi.

4. Ed inoltre, nei limiti di cui ai Regolamenti di attuazione del presente Statuto e delle Leggi vigenti e sopravvenienti, la presidenza delle commissioni di gara e di concorso, la responsabilità delle procedure di appalto e di concorso, la stipulazione dei contratti, gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa, l'approvazione dei

di professionalità.

TITOLO III - Servizi

Art. 39 - Forme di gestione

1. L'attività diretta a conseguire, nell'interesse della Comunità, obiettivi e scopi di rilevanza sociale, promozione dello sviluppo economico e civile, compresa la produzione di beni, viene svolta attraverso servizi pubblici che possono essere istituiti e gestiti anche con diritto di privativa del Comune, ai sensi di Legge.
2. La scelta della forma di gestione per ciascun servizio deve essere effettuata previa valutazione comparativa tra le diverse forme di gestione previste dalla Legge e dal presente Statuto.
3. Per i servizi da gestire in forma imprenditoriale la comparazione deve avvenire tra affidamento in concessione, costituzione di aziende, di consorzio o di società a prevalente capitale locale, o, ancora, di società per azioni senza il vincolo della proprietà pubblica maggioritaria.
4. Per gli altri servizi la comparazione avverrà tra la gestione in economia, la costituzione di istituzione, l'affidamento in appalto o in concessione, nonché tra la forma singola o quella associata mediante convenzione, unione di comuni, ovvero consorzio.
5. Nell'organizzazione dei servizi devono essere comunque assicurate idonee forme di informazione, partecipazione e tutela degli Utenti.
6. Al fine di favorire una migliore qualità dei servizi erogati, il Comune può stipulare contratti di sponsorizzazione ed accordi di collaborazione, nonché convenzioni con soggetti pubblici o privati diretti a fornire consulenze o servizi aggiuntivi.

Art. 40 - Gestione in economia

1. L'organizzazione e l'esercizio di servizi in economia sono disciplinati da appositi Regolamenti.
2. Per il perseguimento dei propri fini istituzionali il Comune si avvale del complesso dei beni di cui dispone.
3. I beni comunali si distinguono in beni demaniali e beni patrimoniali individuati secondo le disposizioni di Legge.
4. Di tutti i beni demaniali e patrimoniali mobili ed immobili deve essere redatto un apposito inventario, compilato secondo le norme stabilite dal Regolamento di Contabilità.
5. I contratti del Comune riguardanti forniture, locazioni, acquisti, somministrazioni ed appalti di opere, devono essere stipulati a norma di Legge e del Regolamento dei Contratti.
6. Detto Regolamento, in caso di sopravvenute contrastanti norme legislative, dovrà essere adeguato entro trenta giorni dal verificarsi dell'innovazione. Nelle more, cesserà immediatamente l'efficacia delle norme regolamentari e si applicheranno, anche in deroga al presente Statuto ed al Regolamento dei Contratti, le norme introdotte dalla fonte legislativa innovatrice.

Art. 44 - Il Presidente

1. Il Presidente rappresenta e presiede il Consiglio di amministrazione, vigila sull'esecuzione degli atti del Consiglio e adotta, in caso di necessità e urgenza, i provvedimenti di sua competenza da sottoporre a ratifica nella prima seduta del Consiglio di Amministrazione.

Art. 45 - Il Direttore

1. Il Direttore dell'istituzione è nominato dalla Giunta con le modalità previste dal Regolamento.

2. Dirige tutta l'attività dell'istituzione, è il responsabile del personale, garantisce la funzionalità dei servizi, adotta i provvedimenti necessari ad assicurare l'attuazione degli indirizzi e delle decisioni degli Organi delle istituzioni.

Art. 46 - Nomine, designazioni e revoche dei rappresentanti dell'Ente presso Enti, Aziende ed Istituzioni.

1. Il Sindaco sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio e ai sensi della norma di cui all'art. 2, c.5, lettera c), del presente statuto, provvede alla nomina, alla designazione ed alla revoca dei rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende ed Istituzioni.

2. Tutte le nomine e le designazioni debbono essere effettuate entro 45 giorni dall'insediamento ovvero entro i termini di scadenza del precedente incarico. In mancanza il Comitato Regionale di Controllo adotta i provvedimenti sostitutivi ai sensi della normativa tempo per tempo vigente.

Art. 47 - Società a prevalente capitale locale o senza vincolo della proprietà pubblica maggioritaria Società di trasformazione urbana

1. Negli Statuti delle società, siano esse a prevalente capitale locale oppure senza vincolo della proprietà pubblica maggioritaria, devono essere previste le forme di raccordo e collegamento tra le società stesse ed il Comune.

2. Il Comune, anche senza la partecipazione della Provincia o della Regione, può costituire società per azioni, per progettare e realizzare interventi di trasformazione urbana, in attuazione degli strumenti urbanistici.

3. Gli azionisti privati della società per azioni di trasformazione urbana sono scelti tramite procedura a evidenza pubblica.

4. La società di trasformazione urbana provvede:

- alla preventiva acquisizione delle aree interessate dall'intervento;
- alla trasformazione delle aree medesime;
- alla commercializzazione delle aree.

5. Le acquisizioni avvengono contestualmente e con ricorso a procedure di esproprio da parte del Comune.

6. Una delibera specifica del Consiglio Comunale individua le aree

1. Il Revisore del Conto, oltre a possedere i requisiti prescritti dalle norme sull'ordinamento delle autonomie locali, deve possedere quelli di eleggibilità fissati dalla Legge per l'elezione a Consigliere Comunale e non ricadere nei casi di incompatibilità previsti dalla stessa.
2. Il Regolamento potrà prevedere ulteriori cause di incompatibilità, al fine di garantire la posizione di imparzialità e indipendenza; saranno altresì disciplinate con il Regolamento le modalità di revoca e di decadenza, applicando, in quanto compatibili, le norme del codice civile relative ai sindaci delle S.p.A..
3. Nell'esercizio delle sue funzioni, con modalità e limiti definiti nel Regolamento, il Revisore avrà diritto di accesso agli atti e documenti connessi alla sfera delle loro competenze.

Art. 51 - Difensore civico

1. Per il miglioramento dell'azione amministrativa dell'Ente e della sua efficacia potrà essere istituito il Difensore civico, il quale svolgerà un ruolo di garante dell'imparzialità e del buon andamento della Pubblica Amministrazione Comunale, segnalando al Sindaco, anche di propria iniziativa, gli abusi, le disfunzioni, le carenze ed i ritardi dell'Amministrazione nei confronti dei Cittadini.
2. Ove istituito, il Difensore Civico svolgerà, anche, le funzioni di controllo eventuale previste dalla Legge
3. Il Difensore civico viene nominato dal Consiglio Comunale a maggioranza assoluta ed a scrutinio segreto.
4. Dura in carica per lo stesso periodo di tempo del Consiglio Comunale che lo ha eletto e, prima di assumere le funzioni, presta giuramento di fronte al Sindaco di adempiere il mandato ricevuto nell'interesse dei Cittadini e nel rispetto delle Leggi.
5. Può essere nominato Difensore civico chiunque :
 - a) dimostri di possedere, attraverso l'esperienza professionale maturata, particolari competenze giuridiche ed amministrative;
 - b) risulti iscritto nelle liste elettorali di un Comune;
 - c) sia in possesso dei requisiti di eleggibilità alla carica di Consigliere Comunale, non abbia rapporti di parentela fino al II grado o di affinità fino al I grado con i componenti il Consiglio Comunale.
6. L'Ufficio del Difensore civico è incompatibile con la carica di Membro del Parlamento, di Consigliere Regionale, Provinciale e Comunale, nonché membro della Comunità Montana o della A.S.L.; con la qualifica di Amministratore o Dirigente di Enti, Istituti e aziende pubbliche o a partecipazione pubblica, nonché Enti o imprese che abbiano rapporti contrattuali con l'Amministrazione Comunale comunque ricevano da essa, a qualsiasi titolo, sovvenzioni o contributi; è altresì incompatibile con l'esercizio di qualsiasi attività di lavoro autonomo o subordinato, nonché di attività professionale o commerciale che abbia rapporti giuridici con l'Amministrazione Comunale.
7. Il Difensore civico ha libero accesso a tutti gli Uffici

1. L'Ente può recedere dal rapporto di lavoro secondo le disposizioni del codice civile e dei contratti collettivi.

4. Il nucleo di valutazione è composto da due esperti esterni nominati dal Sindaco, sentita la giunta municipale, ed è presieduto dal segretario comunale o direttore generale. Il sindaco può nominare presidente del nucleo di valutazione anche uno dei due esperti esterni. In tal caso il segretario comunale o direttore generale fa parte del nucleo di valutazione come esperto interno. Il nucleo di valutazione riferisce almeno semestralmente sui risultati della sua attività agli organi di governo del Comune.

5. I componenti esterni ed interni del nucleo di valutazione hanno diritto di percepire un gettone di presenza per la partecipazione ad ogni seduta del nucleo stesso, nell'importo che verrà stabilito con l'apposito regolamento.

6. L'Ente potrà convenzionarsi con altri Comuni al fine di costituire uffici unici che provvedano a porre in essere i controlli in argomento.

PARTE II - ORDINAMENTO FUNZIONALE

Titolo I - Organizzazione territoriale e forme associative

Art. 53 - Principio di cooperazione

1. L'attività dell'Ente, diretta a conseguire uno o più obiettivi d'interesse comune con altri Enti Locali, si organizza avvalendosi dei moduli e degli istituti previsti dalla Legge attraverso accordi ed intese di cooperazione.

Art. 54 - Convenzioni

1. Il Comune promuove la collaborazione, il coordinamento, l'esercizio di funzioni anche individuando nuove attività di comune interesse, ovvero l'esecuzione e la gestione di opere pubbliche, la realizzazione di iniziative e programmi speciali ed altri servizi, privilegiando la stipulazione di apposite convenzioni con altri Enti Locali o loro Enti strumentali.

2. Le convenzioni contenenti gli elementi e gli obblighi previsti dalla Legge, sono approvate dal Consiglio Comunale a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.

Art. 55 - Consorzi

1. Il Consiglio Comunale, in coerenza coi principi statutari, promuove la costituzione del consorzio tra Enti per realizzare e gestire servizi rilevanti sotto il profilo economico o imprenditoriale, ovvero per economia di scala qualora non sia conveniente l'istituzione di azienda speciale e non sia opportuno avvalersi delle forme organizzative per i servizi stessi previste nell'articolo precedente.

2. La convenzione, oltre al contenuto prescritto dal secondo comma

forme per l'attivazione dell'eventuale arbitrato e degli interventi surrogatori, e in particolare:

- a) determinare i tempi e le modalità delle attività preordinate e necessarie alla realizzazione dell'accordo;
 - b) individuare, attraverso strumenti appropriati (quali il piano finanziario), i costi, le fonti di finanziamento e le relative regolazioni dei rapporti fra gli Enti coinvolti;
 - c) assicurare il coordinamento di ogni altro connesso adempimento;
3. Il Sindaco definisce e stipula l'accordo con l'osservanza delle altre formalità previste dalla Legge e nel rispetto delle funzioni attribuite con lo Statuto.

Titolo II - Partecipazione popolare

Art. 58 - Partecipazione

1. Il Comune garantisce e promuove la partecipazione dei Cittadini dell'Unione Europea (per essi intendendosi i cittadini italiani e quelli in possesso della cittadinanza di uno qualsiasi degli Stati europei facenti parte della CEE) e degli Stranieri regolarmente soggiornanti all'attività dell'Ente, al fine di assicurare il buon funzionamento, l'imparzialità e la trasparenza.
2. Per gli stessi fini, il Comune privilegia le forme libere associative e le organizzazioni di volontariato, incentivandone l'accesso alle strutture ed ai servizi dell'Ente.
3. Ai Cittadini dell'Unione Europea e agli Stranieri regolarmente soggiornanti sono inoltre consentite forme dirette e semplificate di tutela degli interessi che favoriscano il loro intervento nella formazione degli atti.
4. L'Amministrazione può attivare forme di consultazione della popolazione per acquisire pareri e proposte in merito all'attività amministrativa.
5. Le forme di consultazione sono stabilite in apposito regolamento.

CAPO I - Iniziativa politica ed amministrativa

Art. 59 - Interventi nel procedimento amministrativo

1. I Cittadini dell'Unione Europea e gli Stranieri regolarmente soggiornanti, nonché i soggetti portatori di interessi coinvolti in un procedimento amministrativo hanno facoltà di intervenire, tranne che per i casi espressamente esclusi dalla Legge e dai Regolamenti comunali.
2. La rappresentanza degli interessi da tutelare può avvenire ad opera sia dei soggetti singoli che di soggetti collettivi rappresentativi di interessi superindividuali.
3. Il Responsabile del procedimento, contestualmente all'inizio dello stesso, ha l'obbligo di informare gli interessati mediante comunicazione personale contenente le indicazioni previste per Legge.
4. Il Regolamento stabilisce quali siano i soggetti cui le diverse categorie di atti debbano essere inviati, nonché i Dipendenti

Responsabile del procedimento a seconda della natura politica o gestionale dell'istanza.

3. Sia le istanze sia le risposte alle stesse vengono pubblicate all'albo pretorio dell'Ente.

Art. 61 - Petizioni

1. Chiunque, anche se non residente nel territorio comunale, può rivolgersi in forma collettiva agli organi dell'amministrazione per sollecitarne l'intervento su questioni di interesse comune e per esporre esigenze di natura collettiva.

2. La raccolta di adesioni può avvenire senza formalità di sorta in calce al testo comprendente le richieste che sono rivolte all'amministrazione.

3. La petizione è inoltrata al Sindaco il quale, entro 10 giorni, la assegna in esame all'organo competente e ne invia copia ai gruppi presenti in consiglio comunale.

4. Se la petizione è sottoscritta da almeno 100 persone, siano esse cittadini dell'Unione Europea e / o Stranieri regolarmente soggiornanti, l'organo competente deve pronunciarsi in merito entro 30 giorni dal ricevimento.

5. Il contenuto della decisione dell'organo competente, unitamente al testo della petizione, è pubblicizzato mediante affissione negli appositi spazi e, comunque, in modo tale da permetterne la conoscenza a tutti i firmatari che risiedono nel territorio del Comune.

6. Se la petizione è sottoscritta da almeno 200 persone, ciascun consigliere può chiedere con apposita istanza che il testo della petizione sia posto in discussione nella prima seduta utile del Consiglio Comunale, da convocarsi entro 10 giorni.

7. Se i termini previsti al quarto e al sesto comma non sono rispettati, ciascun Consigliere può sollevare la questione in Consiglio chiedendo ragione al Sindaco del ritardo o provocando una discussione sul contenuto della petizione. Il Sindaco è comunque tenuto a porre la petizione all'ordine del giorno della prima seduta del Consiglio.

8. La procedura si chiude in ogni caso con un provvedimento espresso, di cui è garantita al soggetto proponente la comunicazione, nonché la pubblicazione all'albo pretorio dell'Ente.

Art. 62 - Proposte

1. Duecento Cittadini dell'Unione Europea e / o Stranieri regolarmente soggiornanti possono avanzare proposte per l'adozione di atti amministrativi che il Sindaco trasmette, entro i 30 giorni successivi alla ricezione delle stesse, all'Organo competente, corredate del parere dei Responsabili dei servizi interessati e dell'attestazione relativa alla copertura finanziaria.

2. L'Organo competente deve sentire una delegazione dei proponenti l'iniziativa, composta da cinque rappresentanti, entro dieci giorni dalla presentazione della proposta.

3. Tra l'Amministrazione comunale ed i Proponenti si può giungere

Art. 54 - Principi generali

1. Il Comune valorizza le autonome forme associative e di cooperazione dei Cittadini attraverso le forme di incentivazione previste dal successivo articolo 65, l'accesso ai dati di cui è in possesso l'Amministrazione e tramite l'adozione di idonee forme di consultazione nel procedimento di formazione degli atti generali.

Art. 65 - Associazionismo

1. Il Comune riconosce e promuove le forme di associazionismo presenti sul proprio territorio.

2. A tal fine la giunta comunale, a istanza delle interessate, registra le associazioni operanti sul territorio comunale, ivi comprese le sezioni locali di associazioni a rilevanza sovracomunale.

3. Allo scopo di ottenere la registrazione è necessario che l'associazione depositi in Comune copia dello statuto e comunichi la sede e il nominativo del legale rappresentante.

4. Non è ammesso il riconoscimento delle associazioni segrete o aventi caratteristiche non compatibili con indirizzi generali espressi dalla Costituzione, dalle norme vigenti e dal presente statuto.

5. Le associazioni registrate devono presentare annualmente il loro bilancio.

6. Il Comune può promuovere e istituire la consulta delle associazioni.

7. Ciascuna associazione registrata ha diritto, per il tramite del rappresentante legale o suo delegato, di accedere ai dati di cui è in possesso l'amministrazione comunale e di essere consultata, a richiesta, in merito alle iniziative dell'Ente nel settore in cui essa opera.

8. Le scelte amministrative che incidono sull'attività delle associazioni devono essere precedute dall'acquisizione di pareri espressi dagli organi collegiali delle stesse.

9. I pareri devono pervenire all'Ente nei termini stabiliti nella richiesta, che in ogni caso non devono essere inferiori a 20 giorni.

10. Il Comune può erogare alle associazioni, con esclusione dei partiti politici, contributi economici da destinarsi allo svolgimento dell'attività associativa.

11. Il Comune può altresì mettere a disposizione delle associazioni, di cui al precedente comma, a titolo di contributi in natura, strutture, beni o servizi in modo gratuito.

12. Le modalità di erogazione dei contributi o di godimento delle strutture, beni o servizi dell'ente sono stabilite in apposito regolamento, in modo da garantire a tutte le associazioni pari opportunità.

13. Il Comune può gestire servizi in collaborazione con le associazioni di volontariato riconosciute a livello nazionale e

Art. 70 - Diritto di accesso

1. Ai Cittadini dell'Unione Europea e agli Stranieri regolarmente soggiornanti, singoli o associati, è garantita la libertà di accesso agli atti della Amministrazione e dei soggetti che gestiscono servizi pubblici comunali, secondo le modalità definite dal Regolamento.
2. Sono sottratti al diritto di accesso gli atti che disposizioni legislative o un temporaneo e motivato provvedimento del Sindaco dichiarano riservati o sottoposti a limiti di divulgazione e quelli esplicitamente individuati dal Regolamento, in quanto la loro diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, dei gruppi o delle imprese.
3. Il Regolamento, oltre ad enucleare le categorie degli atti riservati, disciplina anche i casi in cui è applicabile l'istituto dell'accesso differito, e detta norme di organizzazione per il rilascio di copie.
4. La consultazione degli atti di cui al primo comma, deve avvenire senza particolari formalità, con richiesta motivata dell'interessato, nei tempi stabiliti dall'apposito regolamento.
5. In caso di diniego da parte dell'impiegato o funzionario che ha in deposito l'atto, l'interessato può rinnovare la richiesta per iscritto al Sindaco del Comune, che deve comunicare le proprie determinazioni in merito entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta stessa.
6. In caso di diniego devono essere esplicitamente citati gli articoli di legge che impediscono la divulgazione dell'atto richiesto.
7. Il regolamento stabilisce i tempi e le modalità per l'esercizio dei diritti previsti nel presente articolo.

Art. 71 - Diritto di informazione

1. Tutti gli atti dell'amministrazione delle aziende speciali e delle istituzioni sono pubblici, con le limitazioni previste al precedente articolo.
2. L'Ente deve di norma avvalersi oltre che dei sistemi tradizionali della notificazione e della pubblicazione all'albo pretorio, anche dei mezzi di comunicazione ritenuti più idonei ad assicurare il massimo di conoscenza degli atti.
3. L'informazione deve essere esatta, tempestiva, inequivocabile, completa e, per gli atti aventi una pluralità indistinta di destinatari, deve avere carattere di generalità.
4. La Giunta Comunale adotta i provvedimenti organizzativi interni ritenuti idonei a dare concreta attuazione al diritto di informazione.
5. Il Regolamento sul diritto di accesso detta norme atte a garantire l'informazione ai Cittadini, nel rispetto dei principi sopra enunciati, e disciplina la pubblicazione per gli atti previsti secondo le norme di Legge.

Art. 72 - Circolazione delle informazioni

cui alla legge n. 241 / 90, come modificata da successiva normativa, con particolare riferimento alla legge n. 340 / 2000 e fatta salva ogni sopravveniente disposizione in materia.

Titolo IV - Azione Popolare e delle Associazioni di Protezione Ambientale

Art. 75 - Azione Popolare e delle Associazioni di Protezione Ambientale

1. Ciascun elettore può far valere in giudizio le azioni e i ricorsi che spettano al Comune ai sensi di legge. L'Ente assume a proprio carico le spese di eventuale soccombenza solo nel caso che si sia costituito aderendo alle azioni e ai ricorsi promossi dall'elettore.

2. Le Associazioni di Protezione Ambientale di cui all'art. 13 della legge n. 349 / 1986 possono proporre azioni risarcitorie di competenza del giudice ordinario che spettino al Comune, conseguenti a danno ambientale. L'eventuale risarcimento è liquidato in favore dell'Ente sostituito, mentre le spese processuali sono liquidate in favore o a carico dell'Associazione.

Titolo V - Funzione Normativa

Art. 76 - Statuto

1. Lo Statuto contiene le norme fondamentali dell'ordinamento comunale. Ad esso devono conformarsi tutti gli atti normativi del Comune.

2. È ammessa l'iniziativa da parte di almeno cinquecento Cittadini per proporre modificazioni allo Statuto, anche mediante un progetto redatto in articoli. Si applica in tale ipotesi la disciplina prevista per l'ammissione delle proposte di iniziativa popolare.

3. Lo Statuto e le sue modifiche, entro quindici giorni successivi alla data di esecutività, sono sottoposti a forme di pubblicità che ne consentano l'effettiva conoscibilità.

Art. 77 - Regolamenti

1. Il Comune emana Regolamenti:

- a) nelle materie ad essi demandati dalla Legge o dallo Statuto;
- b) in tutte le altre materie di competenza comunale.

2. Nelle materie di competenza riservata dalla Legge generale sugli enti locali, la potestà regolamentare viene esercitata nel rispetto delle suddette norme generali e delle disposizioni statutarie.

3. Nelle altre materie i Regolamenti comunali sono adottati nel rispetto delle Leggi statali e regionali, tenendo conto delle altre disposizioni regolamentari emanate dai soggetti aventi una concorrente competenza nelle materie stesse.

4. L'iniziativa dei Regolamenti spetta alla Giunta, a ciascun Consigliere ed ai Cittadini, ai sensi di quanto disposto dall'art.

COPIA

DELIBERAZIONE N. 5

COMUNE DI SANT'AGAPITO

PROVINCIA DI ISERNIA

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO	Integrazione 'art. 2, c. 5, lett. C.' dello Statuto comunale
----------------	---

L'anno 2017, addì 30 del mese di MARZO alle ore 18.10 con la continuazione, nella sala delle adunanze.

Previa osservanza di tutte le formalità prescritte dal vigente ordinamento delle autonomie locali vennero oggi convocati a seduta i componenti del Consiglio Comunale. **Seduta ORDINARIA.**

I ^ convocazione

All'appello risultano:

	PRESENTI	ASSENTI
Giuseppe DI PILLA	X	
Sandro BUCCI	X	
Cesare GAUDIANO		X
Mara VALLETTA	X	
Marcello DI PILLA	X	
Michele Antonio ANTONILLI	X	
Danila CALDARARO	X	
Federica ANTONILLI	X	
Alessandro VALLETTA	X	
Mery MADDONNI		X
Fabio ANTONILLI		X
TOTALI	8	3

Partecipa all'adunanza il Segretario Comunale **Dott. RICCARDO MONTEFUSCO** il quale provvede alla redazione del presente verbale.-

Essendo legale il numero degli intervenuti, il **Sindaco SIG. GIUSEPPE DI PILLA** continua la seduta per la trattazione del suesposto argomento.

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica

~~Il Responsabile Dell'Ufficio~~
~~F.to Geom. Salvatore Maddoni~~

Eventuale motivazione al Parere

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile e copertura finanziaria

~~Il Responsabile Del Servizio~~
~~f.to Giuseppe Di Pilla~~

Eventuale motivazione al Parere



Letto, approvato e sottoscritto

IL SINDACO

f.to Di Pilla Giuseppe

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dr Riccardo Montefusco

Copia della presente deliberazione è stata affissa all'albo pretorio del Comune in data odierna e vi rimarrà per 15 gg. Consecutivi, ai sensi dell'art. 124 del D.lgs. n. 267/2000;

Li 10 APR. 2017

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dr Riccardo Montefusco

Copia Conforme All'Originale

Li

10 APR. 2017



IL SEGRETARIO COMUNALE

Dr Riccardo Montefusco

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del D.lgs. n. 267/2000

poiché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4°)

poiché decorsi 10 gg. dalla pubblicazione (art. 134, comma 3°)

Li 10 APR. 2017

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dr. Riccardo Montefusco

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO:

- che con delibera consiliare n. 20 del 28/06/2001 è stato approvato lo statuto del comune;
- che in data 26 dicembre 2012 è entrata in vigore la Legge 23 novembre 2012 n. 215, recante "Disposizioni per promuovere il riequilibrio delle rappresentanze di genere nei consigli e nelle giunta degli enti locali e nei consigli regionali. Disposizioni in materia di pari opportunità nella composizione delle commissioni di concorso nelle pubbliche amministrazioni";
- che con gli artt. 1 e 2 la nuova legge modifica alcune disposizioni del D.Lgs. 267/2000 al fine di favorire la pari rappresentanza di genere in ambito politico;
- che, in particolare, il terzo comma dell'art. 6 del TUEL, come modificato dall'art. 1, comma 1 citato, prevede che gli statuti introducano norme per assicurare le condizioni di pari opportunità tra uomo e donna ai sensi della legge 10 aprile 1991, n. 125 e per garantire la presenza di entrambi i sessi nelle giunte e negli organi collegiali non elettivi del Comune nonché degli enti, aziende e istituzioni da esso dipendenti;

PRESO ATTO che l'adeguamento statutario sarebbe dovuto avvenire entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge;

TENUTO CONTO che pure il novellato comma 2 dell'art. 46 del TUEL disciplina la materia, prevedendo che il Sindaco nomini i componenti della Giunta nel rispetto del principio di pari opportunità tra uomini e donne, garantendo la presenza di entrambi i sessi;

PRESO ATTO che per le modifiche statutarie, l'art. 6, c. 4 del D. Lgs 267/2000 prevede che *'Gli statuti sono deliberati dai rispettivi consigli con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione e' ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni e lo statuto e' approvato se ottiene per due volte il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche alle modifiche statutarie'*;

CONSIDERATA la necessità di adeguare lo statuto comunale informandolo ai principi introdotti dalla legge 215/2012;

Uditi gli interventi:

Giuseppe Di Pilla (Presidente) illustra i motivi che hanno spinto a proporre la modifica all'art. 2, c.5, lett. C evidenziando che si è trattato di un atto dovuto (ma anche condiviso) in quanto imposto dalla legge 215/2012.

Alle ore 18.50 entra la consigliera Mery Maddonni (presenti 9).

Il sindaco propone di sostituire il verbo 'promuovere' con garantire in esecuzione del dettame normativo.

All'unanimità dei presenti (voti 9) con votazione palese espressa nei modi previsti dalla legge

DELIBERA

- 1. DI MODIFICARE** il verbo 'promuovere' con il verbo 'garantire' all'art. 2, c. 5, lett. C del vigente Statuto Comunale;

Alle ore 19.00, esauriti i punti all'ordine del giorno, la seduta è sciolta.